



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

ACCORDO STRALCIO SUL COMPLETAMENTO DEL PIANO DI PROGRESSIONI VERTICALI TRA LE AREE (PEV) DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DALL'AREA DEI COLLABORATORI ALL'AREA DEI FUNZIONARI

*Seconda tornata 2026 – copertura delle n. 10 posizioni residue programmate e delle eventuali
posizioni aggiuntive*

PREMESSE

Le Parti, nell'ambito del percorso di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo avviato al tavolo negoziale e delineato nell'Intesa programmatica su un piano di sviluppo del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio 2026-2028,

- visto l'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- visti gli artt. 89 e 92, commi 5, 6 e 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, periodo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, nonché il relativo Allegato H;
- visto il «Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio», emanato con Decreto Rettorale del 28 marzo 2025, n. 399, e i relativi Allegati A e B;
- vista la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 gennaio 2025, «Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti», che fissa, a decorrere dal 2025, l'obiettivo di un numero di ore di formazione pro capite annue non inferiore a quaranta per tutto il personale, ne affida l'attuazione alla dirigenza quale specifico obiettivo di performance e computa a tal fine anche la formazione obbligatoria;
- vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, Ufficio XI, prot. n. 186173 del 7 agosto 2026, resa in riscontro al quesito formulato dall'Università degli Studi di Napoli «Parthenope» in qualità di capofila del Comitato Universitario Regionale della Campania, secondo cui le risorse di cui all'art. 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate al finanziamento delle progressioni tra le Aree ai sensi dell'art. 92, comma 5, del CCNL 18 gennaio 2024 nel limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018, costituiscono finanziamento dedicato e aggiuntivo, configurandosi come strumento finanziario autonomo e distinto rispetto al sistema delle facoltà assunzionali ordinarie, sicché le progressioni integralmente finanziate a valere su di esse non incidono sulle ordinarie facoltà di reclutamento;
- vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale, Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore, prot. n.

1607 del 7 agosto 2026, la quale, con riferimento alle progressioni verticali del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario effettuate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del CCNL in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'Area dall'esterno, ha chiarito che le medesime risorse sono da intendersi ulteriori rispetto agli ordinari contingenti assunzionali e che i punti organico impiegati a copertura di tali progressioni saranno oggetto di riaccredito nell'ambito della piattaforma ProPer nell'anno 2027, previa rilevazione dell'ammontare di risorse effettivamente destinato da ciascun ateneo;

– dato atto che entrambe le note fanno salvo l'impatto di tali progressioni sull'indicatore delle spese di personale di cui all'art. 5 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e la verifica, in capo a ciascun ateneo, del rispetto degli indicatori di sostenibilità di bilancio previsti dal medesimo decreto;

– richiamata la programmazione del fabbisogno di personale che ha previsto la copertura complessiva di n. 30 posti di progressioni verticali tra le Aree (PEV) del personale tecnico-amministrativo dall'Area dei Collaboratori all'Area dei Funzionari, di cui n. 10 nel PIAO 2025-2027 e n. 20 nel PIAO 2026-2028, con una articolazione in tre distinte tornate di n. 10 ciascuna, di cui una da 10 posizioni conclusa a dicembre 2025 e la successiva da 10 posizioni a settembre 2026;

– dato atto che, all'esito delle precedenti tornate come sopra descritte, sono state coperte n. 20 posizioni e che residuano pertanto n. 10 posizioni ancora da bandire, a completamento della manovra programmata; e che i chiarimenti sopravvenuti di cui alle note del 7 agosto 2026 potrebbero consentire di valutare un ampliamento delle posizioni della tornata, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del presente accordo;

– considerato che l'ampliamento delle posizioni disponibili riduce il margine che separa l'ultimo ammesso dal primo escluso e accresce corrispondentemente il peso dei sub-criteri marginali nella determinazione dell'esito, rendendo più stringente l'esigenza che i criteri di valutazione conservino effettiva capacità selettiva;

– considerato che il sub-criterio relativo ai percorsi formativi (Allegato A, criterio 3, lettera a, massimo 5 punti) risulta in larga parte sovrapponibile al colloquio, il quale, per espressa previsione del medesimo Allegato A, è diretto ad approfondire proprio «le esperienze professionali e formative indicate dal candidato» nel curriculum allegato alla domanda;

– considerato che, nel quadro delineato dalla Direttiva del 14 gennaio 2025, la partecipazione ad attività formative costituisce ordinaria modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, programmata dall'Amministrazione e destinata alla generalità del personale, sicché il computo numerico degli attestati conseguiti riflette l'offerta formativa programmata per la struttura di assegnazione più che un elemento differenziale di merito professionale del singolo;

– considerato, altresì, che il medesimo sub-criterio limita la valutazione ai corsi organizzati o autorizzati dall'Università degli Studi del Sannio, con esclusione della formazione svolta presso altre amministrazioni universitarie o presso enti qualificati, e tratta così la professionalità come patrimonio della sede anziché del lavoratore;

– ritenuto conseguentemente che la formazione debba essere valorizzata non nella sua consistenza quantitativa, ma nella ricaduta sulle competenze effettivamente esercitate, e che la sede propria di tale verifica sia il colloquio, ove il candidato è chiamato a dare conto dell'impiego concreto delle conoscenze acquisite;

- dato atto che la soppressione del sub-criterio non comporta alcuna dequalificazione della formazione, la quale conserva autonomo e pieno rilievo ai fini della valutazione della performance, nell'ambito delle progressioni economiche all'interno delle Aree, ove è riconosciuta secondo un criterio inclusivo che attribuisce il punteggio pieno a chi abbia frequentato almeno un percorso formativo, e come oggetto specifico di approfondimento in sede di colloquio;
- dato atto che nessuno dei parametri indicati dall'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 – valutazione positiva del triennio, assenza di provvedimenti disciplinari, titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori, numero e tipologia degli incarichi rivestiti – risulta inciso dalla modifica, che opera su un sub-criterio di sola fonte regolamentare;
- ritenuto, per converso, di dover assicurare continuità dell'impianto valutativo tra i candidati delle diverse tornate della medesima manovra, evitando ogni modifica ulteriore rispetto a quella strettamente necessaria;
- ritenuto che la modifica convenuta non altera né il punteggio massimo complessivo attribuibile, né il peso relativo dei criteri 1) e 2), né la ripartizione interna del criterio 3) per le lettere b) e c), incidendo esclusivamente sull'articolazione interna del criterio delle competenze professionali acquisite;

convengono quanto segue.

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente accordo stralcio definisce le condizioni per il completamento della manovra di progressioni verticali tra le Aree già programmata dall'Ateneo, mediante l'attivazione dell'ultima tornata, diretta alla copertura delle n. 10 posizioni residue rispetto ai n. 30 posti originariamente programmati, nonché delle eventuali posizioni aggiuntive di cui all'articolo 2, comma 4.
2. Il presente accordo ha natura di stralcio rispetto all'Intesa programmatica 2026-2028: esso è diretto a chiudere una pendenza della programmazione già avviata.

Articolo 2

Posizioni oggetto della seconda tornata 2026

1. Le posizioni della seconda tornata sono destinate alla progressione dall'Area dei Collaboratori all'Area dei Funzionari.
2. Le procedure sono attivate in regime transitorio, ai sensi dell'art. 92, commi 5, 6 e 7, del CCNL 18 gennaio 2024 e dell'art. 3, comma 1, lettera b), del Regolamento, e sono riservate al personale in possesso dei requisiti di cui all'Allegato H del medesimo CCNL.
3. Le Parti danno atto che i requisiti di cui all'Allegato H consentono l'accesso anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'Area dall'esterno, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, e che è a tale tipologia di progressioni che si riferiscono i chiarimenti di cui alle note del 7 agosto 2026 richiamate in premessa.
4. L'attivazione di posizioni aggiuntive rispetto alle n. 10 residue, e il relativo numero, è subordinata all'accertamento della capienza delle risorse di cui all'art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021

entro il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al personale del comparto in servizio presso l'Ateneo, alla verifica degli indicatori di sostenibilità di bilancio di cui al d.lgs. n. 49/2012 e al corrispondente aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale. Le Parti danno atto che le modalità di quantificazione e di imputazione delle predette risorse sono attualmente anche al vaglio del CODAU, ai fini di riflessioni condivise tra gli Atenei, e che la determinazione delle posizioni aggiuntive terrà conto degli esiti di tale approfondimento.

5. Il bando di selezione può prevedere che, qualora le condizioni di cui al comma 4 si realizzino successivamente alla sua emanazione, ivi compreso il chiarimento delle modalità di quantificazione e di imputazione delle risorse, la graduatoria sia utilizzata mediante scorrimento, nel periodo di sua validità, previa verifica della capienza delle risorse e dell'aggiornamento del piano dei fabbisogni (comma 4 del presente articolo e articolo 8). Le unità ulteriori saranno destinate a funzioni individuate come strategiche dall'Amministrazione in sede di aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale. L'utilizzo della graduatoria mediante scorrimento è disposto previo parere del Collegio dei Revisori dei conti e previa informazione alle Parti.

Articolo 3

Conferma del quadro regolamentare

1. Alle procedure di cui al presente accordo si applica il Regolamento emanato con D.R. n. 399/2025, ivi compresi i criteri di valutazione di cui all'Allegato A e la tabella di ripartizione del punteggio degli incarichi di cui all'Allegato B, salvo quanto previsto dall'articolo 5.

Articolo 4

Indirizzi applicativi delle tabelle di valutazione

1. Le Parti danno atto che i criteri di valutazione di cui all'Allegato A del Regolamento, relativi all'esperienza maturata nell'Area di provenienza, al titolo di studio, agli incarichi valutati secondo la tabella dell'Allegato B e alle abilitazioni e certificazioni, sono predeterminati dalla fonte regolamentare mediante parametri ad applicazione vincolata, che rimettono alla Commissione esaminatrice il solo accertamento dei presupposti dichiarati e il conseguente calcolo del punteggio, senza margini di apprezzamento discrezionale.

2. Le tabelle sono formulate in termini puntuali e la loro applicazione ha luogo secondo il significato proprio delle espressioni ivi impiegate, senza integrazioni o adattamenti in via interpretativa.

3. Al fine di assicurare uniformità e prevedibilità nell'applicazione dei parametri di cui al comma 1, l'Amministrazione predispone, in sede di istruttoria del bando, gli indirizzi applicativi delle tabelle, conformi al criterio di cui al comma 2, li approva con provvedimento del Direttore Generale e li allega al bando di selezione, che ne dispone l'applicazione alla procedura. La Commissione esaminatrice vi si conforma.

4. Per le fattispecie non contemplate dagli indirizzi applicativi, la Commissione provvede con proprio verbale motivato, adottato prima dell'avvio della valutazione delle domande, in coerenza con il criterio di cui al comma 2.

5. Restano ferme le attribuzioni della Commissione in ordine all'accertamento dei requisiti di ammissione e alla verifica delle singole posizioni.

Articolo 5

Unica modifica ai criteri di valutazione

1. Con riferimento alle tabelle dell'Allegato A relative al regime transitorio, all'interno del criterio 3) «Competenze professionali acquisite» (massimo 50 punti):

a) è soppressa la lettera a) «Percorsi formativi, conseguiti negli ultimi 10 anni» (massimo 5 punti);

b) il punteggio massimo attribuibile al colloquio di cui alla lettera d) è conseguentemente elevato da 35 a 40 punti.

2. Restano invariati il punteggio massimo complessivo attribuibile a ciascun candidato, pari a 100 punti, il peso dei criteri 1) «Esperienza maturata nell'area di provenienza» (25 punti) e 2) «Titolo di studio» (25 punti), nonché il punteggio massimo del criterio 3) (50 punti) e delle relative lettere b) «Incarichi» (5 punti) e c) «Abilitazioni professionali e certificazioni» (5 punti).

3. Le tabelle dell'Allegato A relative al regime ordinario non sono oggetto di modifica.

4. L'assetto risultante è il seguente:

Criterio / sub-criterio	Assetto vigente	Assetto risultante	Variazione
1) Esperienza maturata nell'area di provenienza	25	25	invariato
a) Valutazione della performance (media ultimo triennio)	5	5	=
b) Anzianità di servizio ulteriore a quella richiesta per l'accesso	20	20	=
2) Titolo di studio	25	25	invariato
3) Competenze professionali acquisite	50	50	invariato
a) Percorsi formativi conseguiti negli ultimi 10 anni	5	soppresso	- 5
b) Incarichi conferiti negli ultimi 10 anni (Allegato B)	5	5	=
c) Abilitazioni professionali e certificazioni	5	5	=
d) Colloquio	35	40	+ 5
TOTALE	100	100	invariato

5. L'esperienza formativa del candidato continua a essere oggetto di valutazione: essa è apprezzata in sede di colloquio, sulla base del curriculum allegato alla domanda, secondo una logica qualitativa di coerenza con le competenze professionali richieste in relazione all'Area per la quale è attivata la procedura, in luogo del mero computo numerico degli attestati conseguiti.

Articolo 6

Autonomia valutativa e garanzie di trasparenza del colloquio

1. La valutazione del colloquio costituisce apprezzamento autonomo della Commissione esaminatrice della seconda tornata.
2. La Commissione determina i sub-criteri, i relativi pesi e le modalità di conduzione del colloquio entro il punteggio massimo di 40 punti, con il solo limite della predeterminazione: essi sono definiti e verbalizzati prima dell'avvio dei colloqui e comunque prima di prendere visione delle domande di partecipazione, con riferimento agli ambiti già individuati dall'Allegato A del Regolamento:
 - a) approfondimento delle esperienze professionali e formative indicate dal candidato nel curriculum;
 - b) possesso delle competenze professionali richieste in relazione all'Area per la quale è attivata la procedura selettiva;
 - c) possesso di competenze trasversali.
3. Nella medesima sede la Commissione definisce le fasce di punteggio e i relativi descrittori per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2, e la durata indicativa del colloquio.
4. Il verbale contenente i sub-criteri è pubblicato prima dello svolgimento dei colloqui, unitamente agli atti della procedura, nella sezione del sito web di Ateneo dedicata alla selezione.
5. Il punteggio attribuito a ciascun candidato all'esito del colloquio è motivato con riferimento ai sub-criteri di cui al comma 2 ed è riportato nel verbale in modo distinto per ciascun ambito, così che la somma sia ricostruibile.

Articolo 7

Recepimento formale della modifica

1. L'Amministrazione si impegna a sottoporre agli Organi di governo dell'Ateneo la modifica dell'Allegato A del Regolamento nei termini di cui all'articolo 5 e ad adottare il conseguente decreto rettorale prima dell'emanazione del bando relativo alla seconda tornata.
2. La modifica si applica esclusivamente alle procedure bandite successivamente alla sua entrata in vigore.

Articolo 8

Copertura finanziaria e destinazione delle economie

1. Le progressioni di cui al presente accordo sono finanziate a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel limite massimo dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al personale del comparto in servizio presso l'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 7, del CCNL 18 gennaio 2024 e in coerenza con i fabbisogni di personale, e, per l'eventuale quota non coperta da tali risorse, nei limiti delle facoltà assunzionali e dei punti organico individuati nella programmazione triennale del fabbisogno di personale.

2. Con riferimento alle progressioni finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 1, le Parti prendono atto di quanto indicato dalla nota MUR del 7 agosto 2026 in ordine al riaccredito, nell'ambito della piattaforma ProPer nell'anno 2027, dei punti organico eventualmente impiegati, previa rilevazione dell'ammontare di risorse effettivamente destinato dall'Ateneo. Le modalità applicative sono al vaglio del CODAU e l'Amministrazione ne dà conto al tavolo tecnico di cui all'articolo 10.

3. Resta fermo l'impatto delle progressioni sull'indicatore delle spese di personale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 49/2012, fatti salvi gli eventuali finanziamenti esterni a copertura di spese di personale. L'Amministrazione verifica preventivamente il rispetto degli indicatori di sostenibilità di bilancio previsti dal medesimo decreto e ne dà conto al tavolo tecnico di cui all'articolo 10.

4. Le economie rivenienti dalle progressioni verticali, fatta salva la quota necessaria a garantire l'invarianza dello stipendio in godimento in caso di passaggio ad Area superiore, confluiscono nel fondo risorse decentrate e sono destinate ad alimentare la manovra PEO, coerentemente con quanto convenuto nell'Intesa programmatica.

Articolo 9

Tempistica

1. Le Parti convengono sul seguente cronoprogramma indicativo:

a) sottoscrizione del presente accordo stralcio e avvio dell'iter di modifica dell'Allegato A: 5 ottobre 2026;

a-bis) verifica della capienza delle risorse di cui all'art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021, degli indicatori di cui al d.lgs. n. 49/2012 e aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni: contestualmente alla lettera a) e comunque prima dell'emanazione del bando;

b) adozione del decreto rettorale di modifica del Regolamento: a seguito della sottoscrizione di cui alla lettera a) e previa deliberazione del Senato Accademico sulla modifica del Regolamento;

c) approvazione degli indirizzi applicativi delle tabelle di cui all'articolo 4 con provvedimento del Direttore Generale: entro massimo il 12 ottobre 2026;

d) emanazione del bando di selezione, con pubblicazione all'albo online e sul sito web di Ateneo per almeno 20 giorni: entro massimo il 20 ottobre 2026;

e) nomina delle Commissioni esaminatrici e svolgimento delle procedure: entro il 30 novembre 2026;

f) approvazione degli atti e delle graduatorie e adozione dei provvedimenti di inquadramento: entro il 31 dicembre 2026.

2. Le Parti danno atto che il regime transitorio di cui all'art. 92, commi 5, 6 e 7, del CCNL 18 gennaio 2024 è soggetto a termine finale il 31.12.2026 e convengono di articolare il cronoprogramma di cui al comma 1 in modo da assicurarne il rispetto.

Articolo 10
Monitoraggio e clausole finali

1. Le Parti danno atto che il tavolo tecnico congiunto già previsto dall'Intesa programmatica 2026-2028 monitora anche l'attuazione del presente accordo, con particolare riferimento agli esiti delle PEV, e all'eventuale possibilità di ampliamento delle posizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia al Regolamento emanato con D.R. n. 399/2025, al CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 e alle vigenti disposizioni di legge.

Benevento, 5-10-2026

La Delegazione di Parte Datoriale	La Delegazione Sindacale e la RSU
--	--